CAMERA DEI DEPUTATI N. 2866-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **DEL BO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 2 marzo 1961 (*Stampato n. 1277*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MARTINELLI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 6 marzo 1961

—

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note effettuato a Madrid il 23 dicembre 1958 fra l'Italia e la Spagna relativo alla soluzione di alcune questioni originate dagli eventi bellici

Presentata alla Presidenza il 30 settembre 1961

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente disegno di legge autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare lo Scambio di Note, effettuato a Madrid il 23 dicembre 1958 fra l'Italia e la Spagna in base al quale il Governo italiano versa a titolo di transazione definitiva la somma di dollari U.S.A. 250.000 al Governo spagnolo per i danni causati durante la seconda guerra mondiale a persone e beni di nazionalità spagnola in La Linea de la Concepción, nonché per qualsiasi altro danno provocato da fatti di guerra, a persona e beni spagnoli in territorio o sovranità spagnola o in mare.

La III Commissione della Camera ha approvato il provvedimento in sede referente ed ha incaricato il Relatore di sollecitarne l'approvazione da parte dell'Assemblea.

DEL BO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note, effettuato a Madrid il 23 dicembre 1958, fra l'Italia e la Spagna, relativo alla soluzione di alcune questioni originate dagli eventi bellici.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente.

ART. 3.

All'onere di lire 156.325.000, derivante dalla applicazione della presente legge, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.